I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1891/93 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che negli ultimi anni si è registrato nella Comunità un costante incremento della domanda e delle importazioni di surimi (gel proteico lavato e stabilizzato a base di carne di pesce tritata) e di preparazioni di surimi destinati al consumo diretto;

considerando che la produzione comunitaria di surimi e di preparazioni di surimi ha acquistato maggiore importanza in corrispondenza con le tendenze internazionali;

considerando che, come l'esperienza dimostra, sebbene si possano utilizzare specie diverse di pesce a basso tenore lipidico come materia prima per la produzione di surimi, non è possibile un'identificazione specifica della materia prima utilizzata, a causa delle caratteristiche finali del surimi e delle preparazioni di surimi;

considerando che attualmente né il surimi né le preparazioni di surimi sono identificate separatamente quali prodotti soggetti alle norme della politica comune della pesca stabilite dal regolamento (CEE) n. 3759/92 (4);

considerando che per tale motivo la Comunità non è in grado di controllare gli scambi di tali prodotti né le tendenze dei prezzi di mercato; che è quindi necessario modificare il regolamento suddetto per includervi il surimi e le preparazioni di surimi;

considerando che la nomenclatura tariffaria quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 è inclusa nella tariffa doganale comune; che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3759/92 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono inserite le sottovoci seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		Autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304 90 05	– Surimi	15	15	—
	– – altri:			
1604 20 05	– Preparazioni di surimi	25	20	— »
	– – altri:			

(1) GU n. C 158 del 25. 6. 1992, pag. 21.
(2) GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 175.
(3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 25.
(4) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).
(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1001/93 (GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 28).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT